

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE**

### **VERA NOCENTINI E.T.S.**

#### **Articolo 1 – Denominazione - sede**

1) È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modificazioni, l'Associazione Ente del Terzo Settore denominata **“VERA NOCENTINI Associazione Culturale E.T.S.”**.

L'associazione culturale Vera Nocentini E.T.S deriva, a seguito di modifica, dalla pregressa e precedente "Associazione culturale Vera Nocentini Onlus-Archivio storico sindacale" - che, all'atto della sua costituzione, fu impropriamente denominata “Fondazione Vera Nocentini” - e ne prosegue l'attività.

L'utilizzo nella denominazione sociale dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2) L'associazione ha sede in Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

3) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 24.

#### **Articolo 2 – Scopi e Attività**

1) L'Associazione è senza scopo di lucro e intende perseguire

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i..

Ai fini di cui sopra l'associazione esercita in via stabile e principale le attività di interesse generale di cui alle lettere e), f), i), v) et w) del comma 1 dell'art. 5 del citato D. Lgs. 117/2017. In particolare l'Associazione si propone di:

- a) reperire ed archiviare ogni tipo di documento inerente le problematiche del movimento operaio, contadino e sindacale, con particolare riguardo ai diritti dei lavoratori e della cittadinanza;
- b) acquisire libri e pubblicazioni coerenti con le finalità dell'istituto e renderne pubblico l'utilizzo; acquisire altresì archivi e fondi archivistici da associazioni, gruppi e privati;
- c) raccogliere testimonianze orali e scritte dei militanti, con l'intento di salvaguardare il patrimonio culturale del movimento operaio e sindacale;
- d) costituire un'emeroteca che raccolga riviste di carattere sindacale italiane e straniere, allo scopo di fornire un servizio specializzato a studiosi ed operatori sindacali;
- e) attuare iniziative culturali volte ad utilizzare il materiale raccolto, promuovendo ricerche individuali e collettive, pubblicazioni, convegni, dibattiti, mostre ed altre attività di carattere divulgativo; esercitare l'attività editoriale con pubblicazione di libri, riviste e periodici rivolti prevalentemente agli associati o, gratuitamente, ceduti ad Enti e/o Istituzioni aventi finalità culturali;
- f) favorire l'istruzione e l'educazione dei lavoratori, compresa la

consapevolezza del valore del Lavoro che la Costituzione Italiana riconosce come fondativa della Repubblica.

Per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti precedenti, l'Associazione potrà partecipare come associante, associata o federata ad altre associazioni aventi le medesime finalità solidaristiche o altri enti del Terzo Settore e collaborare con Enti Pubblici e/o privati che condividano gli stessi scopi.

2) L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra purché assumano carattere secondario e strumentale nel pieno rispetto di quanto stabilito dagli articoli 6 e 13 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

b) affitto di locali e di altri cespiti patrimoniali;

c) organizzazione di proprie iniziative o partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica, nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari;

d) organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche per la raccolta fondi.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro; ai volontari e alle attività di volontariato si applicano le disposizioni di cui all'art.

17 del Codice del Terzo Settore.

### **Articolo 3 – Soci**

I soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori: sono soci fondatori i soci sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione;
- b) soci ordinari: sono coloro che presentano domanda di adesione successivamente alla data di costituzione e che ne condividono gli scopi partecipando attivamente alle attività sociali.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata; la domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

### **Articolo 4 – Ammissione Soci**

- a) Possono presentare domanda di ammissione all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- b) L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
- c) Il consiglio direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con

comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

d) L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

#### **Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci**

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare, i Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione E.T.S., ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'E.T.S.;
- di eleggere gli organi sociali e, se maggiori di età, di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in assemblea;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

2) L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

L'adesione all'associazione comporta l'obbligo del versamento della quota associativa, nella misura determinata annualmente

dall'assemblea dei soci e il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 6 – Perdita della qualifica di socio**

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicarlo in forma scritta al consiglio direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'associazione.
3. L'associato può essere escluso quando si renda moroso nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo nonché quando contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, secondo quanto definito dal regolamento di attuazione del presente Statuto.
4. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo con voto segreto.
5. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
6. I soci che siano receduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 7 - Ordinamento dell'associazione**

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

- a) da un'assemblea
- b) da un consiglio direttivo
- c) dal presidente, con funzioni di legale rappresentanza
- d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

#### **Art. 8 - Assemblea**

1. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci

2. L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto, purchè in regola con il pagamento delle quote annuali.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

3. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del

consiglio direttivo o di altro organo sociale.

6. L'assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

### **Art. 9 - Competenze dell'assemblea**

1. L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo eleggendoli tra i soci;
- b) elegge e revoca, qualora ne ricorrano le condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del d.lgs. 117/2017, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso assieme al bilancio preventivo dell'associazione;
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti, nonché il bilancio sociale, ove redatto ai sensi di legge;
- e) delibera in merito alla responsabilità degli organi sociali ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratifica i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- i) fissa l'ammontare della quota annuale associativa;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare l'eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'associazione.

### **Art. 10 - Convocazione e svolgimento dell'assemblea**

1. L'assemblea è convocata dal presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta che si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo anche elettronico che attesti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e contestuale pubblicazione, nello stesso termine, sulla pagina web dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche mediante collegamento audio/video e ciò, salvo diverse previsioni di legge, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicate nell'avviso di convocazione le modalità per effettuare il collegamento audio/video.

**Art. 11 - Validità dell'assemblea e modalità di voto**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7, l'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci, e, in seconda convocazione, con

la presenza di almeno la metà dei soci. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

4. In caso di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) di tutti i soci.

5. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

6. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

7. Le votazioni sono palesi tranne che riguardino persone; in questo caso si procede con voto segreto, a meno che non si deliberi, all'unanimità dei presenti, di procedere con votazione palese.

8. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci.

#### **Art. 12 - Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di sette ad un massimo di tredici componenti, secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea all'atto della nomina, eletti dall'assemblea stessa esclusivamente tra gli associati.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Il consiglio direttivo nomina al suo interno il presidente e il vicepresidente.

6. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di tre esercizi, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

### **Art. 13 - Competenze del consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

2. Il consiglio direttivo:

a) amministra l'associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;

- c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti; redige, nei casi previsti, il bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, da sottoporre all'Assemblea;
- e) approva o rigetta le domande di ammissione;
- f) propone all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale;
- h) nomina il Direttore scientifico;
- i) redige il Regolamento di attuazione dello Statuto da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

3. Il Consiglio Direttivo può deliberare il conferimento di deleghe di gestione operativa a singoli componenti del Consiglio Direttivo stesso o al solo Presidente, conferendo loro gli opportuni poteri, anche di rappresentanza.

#### **Art. 14 - Funzionamento del consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.
2. Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso comunicato con lettera consegnata a

mezzo posta o anche a mano o con qualunque altro strumento (compresa la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta elettronica senza il rispetto del termine sopradetto ma con preavviso di almeno tre giorni.

4. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, ove nominato.

5. Le riunioni del consiglio direttivo possono svolgersi anche mediante audio-video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,

nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal presidente dell'associazione.

7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Di ogni riunione del consiglio direttivo è redatto verbale da parte del segretario all'uopo nominato.

9. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il consiglio direttivo ne delibererà la sostituzione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, deve essere tempestivamente convocata l'assemblea degli associati per procedere all'integrazione del Consiglio. I componenti così nominati scadono insieme agli altri componenti.

10. Qualora si dimetta la maggioranza dei consiglieri, il consiglio direttivo deve considerarsi decaduto e il presidente deve convocare quanto prima l'assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

#### **Art. 15 - Il presidente**

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il presidente è nominato dal consiglio direttivo tra i propri componenti.

3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale

revoca decisa dal consiglio stesso.

4. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'assemblea.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il consiglio direttivo, il presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. tali decisioni devono essere ratificate dal consiglio direttivo nella prima riunione utile.

#### **Art. 16 - Il vicepresidente**

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'assenza o dell'impedimento momentaneo del Presidente.

#### **Art. 17 - Il Direttore Scientifico**

1. Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo tra gli associati o anche tra persone esterne e rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

2. Il Direttore Scientifico, che potrà assumere l'incarico anche come lavoratore autonomo, partecipa alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, salvo che sia socio o rivesta la carica di Consigliere, e collabora nell'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio stesso e dall'assemblea.

3. Egli elabora proposte sui programmi dell'Associazione e ne coordina l'attuazione; promuove iniziative atte a valorizzare il

patrimonio dell'Associazione ed esercita il coordinamento delle attività scientifiche e culturali.

#### **Art. 18 - Organo di controllo e revisione legale**

1. L'assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017 s.m.i. o per scelta volontaria; la composizione e le funzioni dell'organo di controllo, che durerà in carica per tre esercizi, sono quelle determinate dallo stesso art. 30 del d.lgs. 117/2017.

2. L'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017 s.m.i.; le funzioni del revisore o della società di revisione sono quelle previste dalla legge.

#### **Art. 19 - Libri sociali**

1. Sono libri sociali dell'associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'associazione;
- b) il libro verbali dell'assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'assemblea;
- c) il libro verbali del consiglio direttivo e, ove nominato, dell'organo di controllo, contenente i relativi verbali.

2. Il presidente, previa richiesta scritta, deve rendere disponibili, entro 10 giorni dal suo ricevimento, i libri sociali affinché il socio richiedente ne possa prendere libera visione.

3. I verbali devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

#### **Art. 20 – Patrimonio e Risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- f) corrispettivi e ricavi conseguiti attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale in modalità commerciale;
- g) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

3. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non può essere mai restituita.

#### **Art. 21 - Scritture contabili**

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del d.lgs. 117/2017.

## **Art. 22 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 117/2017 s.m.i..

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta, nonché il bilancio sociale, ove redatto ai sensi del successivo capoverso, sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di aprile di ogni anno. Qualora particolari esigenze lo richiedono, la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere prorogata non oltre i 180 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale ma, comunque, in tempo utile per consentire il deposito del bilancio al RUNTS nel termine di legge.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio consuntivo, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati.

5. Il Consiglio Direttivo redige ed approva altresì, entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente, il bilancio preventivo e il

programma di attività per l'anno successivo.

### **Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. Contestualmente l'assemblea deve nominare il Liquidatore.

2. Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto in conformità a quanto deliberato dall'assemblea sotto l'osservanza di quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

### **Art. 25 (Disposizioni finali)**

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi nonché alle norme del Codice Civile, in quanto compatibili.